



COMUNE DI CASTELPAGANO

PROVINCIA DI BENEVENTO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 25 Del 30-09-2014

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTA ANNO 2014 - DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore **13:00**, nella Casa Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straord. urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ZEOLI MICHELINO	P	RUBORTONE GIANNI	P
BOZZUTO GIUSEPPE	P	BOZZUTO DONATO	P
GRECO GIOVANNI	P	DE MATTEIS ALBERTO	A
MIDEO LUCIO	P		

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sig. **DONATO BOZZUTO** in qualità di **PRESIDENTE** assistito dal **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento all'ordine del giorno.

Acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lvo 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO
F.to Dott.ssa **MARIA GRAZIA DI NUNZIO**

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO
F.to Dott.ssa **MARIA GRAZIA DI NUNZIO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.13, comma 1 del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D. Leg.vo n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altre disposizioni normative;
- l'art. 13, comma 6 del D.L. n. 201 del 2011, fissa l'aliquota base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento e in diminuzione fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla in aumento e in diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come riformulato dall'art.1, comma 707 della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica alle abitazioni principali e alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comma 677, dell'art. 1 della legge n.147/2013 testualmente recita : "il Comune, con medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale dell'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille";
- con delibera di C.C. n.22 del 09.09.2014, questo Ente ha fissato l'aliquota della TASI per l'anno 2014;
- della legge n. 147 del 2013, dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dell'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993.
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Leg.vo n. 446 del 1997 e che pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Rilevato che dalla stima operata sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote, detrazioni e disposizioni:

- **7.6 per mille aliquota ordinaria;**
- **4 per mille aliquota abitazioni principali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (max 1 per ciascuna delle seguenti categorie C2,C6 e C7);**
- **4 per mille per l'abitazione principale A/1, A/2 e A/9 posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari in seguito a ricovero permanente, sempre a condizione che non sia locata;**
- **dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;**
- **E' considerata abitazione principale quella posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non sia locata.**

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2014 è stato differito al 30/09/2014;

Dato atto che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia;

Vista la Circolare del M.E.F. – Prot. n. 24674 del 11/11/2013, avente ad oggetto le modifiche introdotte nella procedura di trasmissione telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali;

Visto il D.Leg.vo n. 267/2000;

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

Per la narrativa che precede:

➤ di prendere atto che :

- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come riformulato dall'art.1, comma 707 della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica alle abitazioni principali e alle relative pertinenze ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013, dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dell'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993;

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

➤ di determinare per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote, detrazioni e disposizioni relative all'Imposta Municipale propria:

- **7.6 per mille aliquota ordinaria;**
- **4 per mille aliquota abitazioni principali A/1, A/8 e a/9 e relative pertinenze (max 1 per ciascuna delle seguenti categorie C2,C6 e C7);**
- **4 per mille per l'abitazione principale A/1, A/2 e A/9 posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari in seguito a ricovero permanente, sempre a condizione che non sia locata;**
- **dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;**
- **E' considerata abitazione principale quella posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non sia locata.**

➤ di dare atto:

- che, in ottemperanza al dettato legislativo di cui al comma 677 della legge 147/2013, nella determinazione dell'aliquote relative all' IMU e alla TASI per l'anno 2014, sono stati rispettati i limiti stabiliti dalla legge;

- che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3,4 e 5 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

- che nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 il gettito dell'imposta viene introitato al Tit. I – Risorsa 1075;

Inoltre stante l'urgenza di provvedere il presente atto, con separata votazione unanime e palese, è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. leg.vo n. 267/2000;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Sig. DONATO BOZZUTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n° 4142 del 29-10-2014

Albo n° 310 del 29-10-2014

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 29-10-2014 al giorno 13-11-2014.

Castelpagano, li 14-11-2014

IL MESSO COMUNALE
F.to ANTONIO MORRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-11-2014 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 della legge n.267/2000.

Castelpagano, li 10-11-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO

Ai sensi dell'art.18 D.P.R. 28-12-2000 n.445, io sottoscritto *DI NUNZIO MARIA GRAZIA*

CERTIFICO

Che la presente copia da me collazionata, formata da n. _____ pagine, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Castelpagano, li 29-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO